

FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di organizzazione eventi per la durata di 24 mesi di importo complessivo massimo pari ad € 200.000,00 oltre iva e oneri sicurezza non soggetti a ribasso, a mezzo di procedura negoziata (art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Determina dell'Ufficio di Presidenza del 24 maggio 2019

L'Ufficio di Presidenza del Fondo Banche Assicurazioni,

premessato che

- il Fondo, tra le sue attività istituzionali, provvede all'organizzazione di eventi formativi che coinvolgono i rappresentati delle parti sociali;
- il Fondo ha un organico ridotto e l'organizzazione, specie quella logistica, di tali eventi risulta particolarmente gravosa;
- il Fondo Banche Assicurazioni, dovendo comunque garantire le predette attività formative, ha necessità di affidare ad un operatore economico qualificato l'organizzazione logistica dei predetti eventi formativi;
- la quantità di corsi da organizzare e il numero dei discenti non possono essere preventivamente determinati e pertanto l'istituto contrattuale più confacente ai bisogni del Fondo è l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 concluso con un solo operatore;
- la durata del Accordo Quadro ritenuta più congrua è quella di 24 mesi decorrenti dall'avvio della sottoscrizione dell'Accordo Quadro o, in caso di esecuzione anticipata del servizio, dal primo ordinativo emesso;
- l'importo complessivo stimato, ai fini di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016, per il predetto servizio è pari a **€ 200.000,00**, oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti. Nel predetto corrispettivo sono ricompresi gli importi per le commissioni di agenzia dovute all'appaltatore. La commissione di agenzia, su cui i concorrenti dovranno formulare la propria offerta, è pari al 12% del valore dei servizi acquistati;
- in considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad € 0,00 (zero);
- l'importo complessivo dell'Accordo Quadro rappresenta il limite massimo di spesa ma non obbliga in alcun modo il Fondo al suo impiego né totale né parziale;
- l'appalto non può essere frazionato in lotti, in quanto la presenza di più operatori economici nell'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto il medesimo servizio determinerebbe problemi di coordinamento ed efficienza del servizio e, inoltre, il contenuto valore economico dello stesso non osta alla partecipazione delle PMI alla procedura;

- FBA si è dotata di una piattaforma informatica per la gestione degli acquisti;

visti

- il D. Lgs. n. 50 del 2016;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- la Legge n. 136 del 2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- le Linee Guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 2016, aventi ad oggetto *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture del Fondo Banche Assicurazione nella sua ultima revisione approvata;

considerato che

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- è possibile procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
- la predetta indagine sarà avviata attraverso la pubblicazione sul sito informatico del Fondo, per 15 giorni naturali e consecutivi, di un avviso di manifestazione di interesse;
- ove le manifestazioni di interesse pervenute saranno superiori al numero di dieci, si procederà con successivo sorteggio pubblico all'individuazione dei 5 concorrenti da invitare alla procedura negoziata;
- ove le manifestazioni di interesse pervenute saranno pari o inferiori al numero di dieci, si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che abbiano presentato richiesta;
- in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5, il Fondo provvederà ad integrare le manifestazioni pervenute, individuando altri operatori economici, selezionati tra gli operatori iscritti all'elenco fornitori del Fondo e/o attraverso estrazione dall'elenco presente sul Mepa e/o attraverso estrazione da altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza;

rilevato che

- i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito informatico del Fondo così garantendo l'apertura iniziale al mercato, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la procedura avviata con gli operatori economici nel rispetto delle modalità sopra descritte

ritenuto che

- il criterio di aggiudicazione utilizzabile nella procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.50/2016;

Tutto ciò premesso, l'Ufficio di Presidenza

Autorizza

- l'acquisizione del servizio organizzazione eventi previa sottoscrizione di un Accordo Quadro con un solo operatore per la durata di 24 mesi che avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di operatori economici da individuarsi sulla base delle indagini di mercato da effettuarsi attraverso la pubblicazione di un avviso di sollecitazione a manifestare l'interesse ad essere successivamente invitati a presentare proposte di negoziazione da aggiudicarsi secondo le modalità, gli importi ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati;

Stabilisce e delibera

altresì quanto segue:

- che potranno essere ammessi alla procedura esclusivamente operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonché:
 1. iscritti alla CCIAA per attività compatibili con quella oggetto di gara;
 2. che abbiano un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 120.000,00 IVA esclusa;
 3. che abbiano svolto nell'ultimo triennio, alla data di pubblicazione dell'avviso, servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio di organizzazioni eventi/ servizio hospitality) di importo complessivo minimo pari a € 150.000,00 oltre iva.
- che il Fondo si riserva la facoltà di applicare le norme in tema di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- che nel caso due o più concorrenti abbiano offerto il medesimo prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- che il Fondo si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- che il Fondo, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che alla presente procedura sarà applicata la legislazione vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;
- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata e non conterrà la clausola compromissoria;
- che all'affidatario sarà richiesta la produzione della garanzia di cui all'art. 103 D. Lgs.50/2016;
- che il servizio potrà avere inizio solo a seguito della sottoscrizione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, dall'emissione del primo ordinativo di fornitura;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Massimo Di Biagio, al quale si conferisce fin da ora mandato per la stesura degli atti di gara;
- di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del citato decreto;

- che la spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi propri dell'Ente;
- che la fatturazione delle prestazioni rese relative a ciascun evento avverrà successivamente alla conclusione dell'evento stesso. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura;
- che potrà essere applicata la disposizione di cui all'art. 35 comma 18 D. Lgs. 50/2016 in tema di anticipazione del prezzo relativamente a ciascun singolo evento;
- che il capitolato e/o il contratto di appalto dovranno contenere espresse clausole di impegno da parte dell'affidatario del rispetto del Modello 231 e del Codice Etico del Fondo;
- che il capitolato e il contratto di appalto dovranno contenere le seguenti penali:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	L'affidatario non sottoponga l'offerta al Fondo Banche entro 15 giorni antecedenti l'evento	0,5 per mille del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo
2	L'affidatario non sottoponga al Fondo almeno n. 2 offerte entro 15 giorni antecedenti l'evento	0,5 per mille del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo
3	L'affidatario sottoponga delle offerte non rispondenti a tutte le richieste pervenute dal Fondo	0,5 per mille del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo

- che il capitolato e il contratto di appalto dovranno contenere le seguenti condizioni contrattuali:
 - i. *L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
 - ii. *L'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*
 - iii. *L'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;*
 - iv. *L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
 - v. *FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
 - vi. *che FBA resta libera di procedere all'acquisto presso altro fornitore ove l'affidatario abbia comunicato l'impossibilità di organizzare l'evento richiesto o ove i preventivi di spesa proposti non fossero coerenti rispetto al budget di spesa previsto senza che per ciò l'affidatario possa avanzare eccezioni e/o pretese;*
 - vii. *che si tratta di un accordo quadro e pertanto ove il tetto di spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia,*

fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale;

- di approvare l'Avviso e la Manifestazione di Interesse allegate alla presente determina, autorizzando sin d'ora il RUP ad effettuare sulle stesse eventuali modifiche di natura formale;
- di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato quanto sopra riportato e di approvarlo espressamente.

Il Presidente

Giancarlo Durante



Il Vice Presidente

Vito Pepe



